(N. 124-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 12 maggio 1954

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1955 (V. *Stampato N.* 903)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1955

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.	Art. 1.
L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegue mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o diploma alla data in cui è indetta la relativa sessione. Gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli studi, che sono di volta	*Identico.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

in volta indicati nell'ordinanza ministeriale che indìce la sessione, e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme che saranno stabilite per le varie discipline, tipi e gruppi di insegnamento, ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami e sono composte di professori di Università o Istituti universitari e di presidi e insegnanti di istituti di istruzione media. Di esse fa parte altresì un abilitato inscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi.

Ai componenti la Commissione spetta il compenso stabilito dagli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'Erario una tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 4.000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano la idoneità negli esami di abilitazione sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media sono ammessi coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della

Art. 6.

Identico.

pubblica istruzione, saranno determinate le modalità degli esami di abilitazione ed i relativi programmi; i diversi tipi di abilitazione per discipline e per gruppi d'insegnamento in relazione alle corrispondenti lauree e diplomi ed il numero dei componenti ciascuna Commissione giudicatrice e sarà disposto quanto altro occorra per il regolare svolgimento degli esami anzidetti.

Sarà inoltre stabilito a quali classi di concorsi a cattedre nei vari ordini e gradi di insegnamento medio daranno accesso le singole abilitazioni, in relazione al disposto del precedente articolo 5.

Art. 7.

Coloro che alla entrata in vigore della presente legge prestano servizio d'insegnamento, in qualità di incaricati, negli istituti d'istruzione media governativi, pareggiati e legalmente riconosciuti, da almeno 5 anni nello stesso insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'articolo 6 della legge stessa.

L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo, ai fini della graduatoria per gli incarichi, è valutata col punteggio minimo sulle abilitazioni per esami.

Art. 7.

Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori oppure abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, durante l'ultimo decennio, negli Istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti la cultura e le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'articolo 6 della legge stessa. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento è ridotto ad anni tre.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica, i quali siano in possesso di un titolo di studio valido per la iscrizione alle Università e agli Istituti superiori e abbiano frequentato con profitto il corso di perfezionamento per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'abilitazione conseguìta in virtù del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggi, dell'abilitazione per esame.

Art. 8.	Art. 8.
Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dalla applicazione del precedente articolo 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.	*Identico.* *Il Presidente della Camera dei deputati* LEONE.